

Corte dei Conti e onere della prova

Il processo alla Corte dei Conti nei confronti dei chirurghi si apre ogni volta che l'azienda paga il risarcimento del danno al paziente o ai suoi eredi in via stragiudiziale o a seguito di una condanna. La Corte investita dell'indagine (innanzi al PM) e/o del giudizio (davanti al Collegio, sezione giurisdizionale regionale) procede alla statuizione sulla sussistenza o meno della "colpa grave" e danno erariale.

Pare opportuno richiamare l'attenzione su alcuni significativi orientamenti espressi dai vari PM e dai vari Collegi della Corte dei Conti nelle regioni d'Italia.

1) Innanzitutto la Corte dei Conti costantemente rileva che nel giudizio per danno erariale ai fini dell'accertamento del **nesso causale** tra illecito e danno, non vige la regola tipica del procedimento penale della prova "oltre il ragionevole dubbio", ma quella civilistica e meno favorevole al medico, della preponderanza dell'evidenza "**del più probabile che non**".

2) La Corte ha ribadito che deve **escludersi l'applicabilità** con effetti retroattivi della previsione ex **art. 13 legge Gelli** (L. 24/2017) che statuisce l'inammissibilità dell'azione di rivalsa/responsabilità amministrativa se l'azienda ospedaliera non comunica al medico di aver ricevuto una richiesta di risarcimento o ATP, o citazione civile.

3) La Corte in varie regioni ha ribadito che l'accertamento dei fatti e della condotta del medico in sede penale non può vincolare il giudice del processo civile chiamato ad una diversa valutazione del danno ascrivibile al medico. Di conseguenza il giudicato penale non impedisce al giudice della Corte dei Conti di operare una diversa valutazione dell'elemento soggettivo, che in questo caso è "colpa grave", pur essendo impedito un nuovo accertamento per una diversa ricostruzione dei fatti accertati in sede penale.

4) L'opus del sanitario che non presta una valida informazione è riconducibile al paradigma dell'art. 2236 c.c. Tale omissione deve ritenersi caratterizzata da colpa grave e, come tale, sanzionabile dalla magistratura contabile.

Va attenzionata la circostanza che il processo innanzi la Corte dei Conti mutua principi e regole sia dal processo penale che civile e dispone di una propria autonomia valutativa e decisionale con orientamenti giurisprudenziali peculiari di questo ambito.

Avv. Vania Cirese

responsabile ufficio legale ACOI